



d - che tutti dichiarano di essere perfettamente edotti sulle materie portate all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione. =====

Tutto ciò constatato il Presidente dichiara, quindi, l'odierna assemblea validamente costituita ai sensi di legge ed idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

===== **DISCUSSIONE** =====

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che l'evolversi delle attività associative rende opportune alcune modifiche da inserire nel testo statutario, peraltro già ampiamente discusse e valutate, come da Verbale di Assemblea tenutasi il giorno 6 maggio 2017, che si allega al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale. =====

Quindi il Presidente propone di riformulare integralmente il testo statutario che, nella sua **nuova versione**, sarà del seguente tenore letterale: =====

===== **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CAVALLI D'ITALIA"** =====

TITOLO I - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata =====

Articolo 1) L'Associazione "CAVALLI D'ITALIA" ha sede legale in Milano, con sede operativa presso l'indirizzo indicato dal Presidente pro tempore in carica, ed è regolata dal presente statuto. =====

L'Associazione ha durata illimitata. =====

Potranno essere istituite Sezioni Regionali o Zonali, previa delibera assembleare, qualora l'interesse dell'Associazione e/o il numero dei soci lo richiedano, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo. =====

Articolo 2) L'associazione è apolitica, indipendente e non ha fini di lucro. Potrà, su conforme parere dell'assemblea aderire, ad associazioni ed enti analoghi a carattere nazionale e internazionale. =====

L'associazione ha lo scopo di riunire gli allevatori di cavalli di razza SELLA ITALIANO iscrivibili al libro III: sella italiano del Libro Genealogico indirizzati alle discipline olimpiche del Salto ostacoli, Dressage e Completo al fine di: =====

1) tutelare gli interessi degli allevatori; =====

2) promuovere lo sviluppo dell'allevamento del cavallo da sella italiano, operando per il miglioramento qualitativo e l'incremento quantitativo della popolazione equina anche attraverso la realizzazione di banche dati e lo studio di indici genetici; =====

3) partecipare con propri rappresentanti nominati dal consiglio Direttivo ad Enti e Organizzazioni al fine di tutelare gli interessi e far conoscere le necessità e le esigenze degli allevatori di cavalli da sella sportivi italiani; =====

4) promuovere e provvedere alla pubblicazione di notiziari,

riviste, monografie siti internet e quanto altro inteso a promuovere, pubblicizzare e migliorare la produzione di cavalli da sella sportivi italiani con esclusione della pubblicazione di quotidiani; =====

5) promuovere ed organizzare rassegne e mostre, campionati, concorsi ippici e test di performance sia a fini promozionali che di selezione; =====

6) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa, sportiva e non, che possa utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla commercializzazione e alla diffusione del cavallo sella sportivo italiano; =====

7) curare l'apposito Registro nonché la tenuta della banca dati e del libro genealogico dei prodotti dei propri Associati e, laddove ciò fosse permesso dalle leggi vigenti, assumere tutte le competenze che potranno essere riservate alle Associazioni di razza. =====

## TITOLO II - Associati =====

Articolo 3) Il numero degli associati è illimitato. =====

Gli associati potranno essere persone giuridiche o persone fisiche. Le persone fisiche devono aver compiuto il diciottesimo anno d'età. =====

Gli associati si distinguono in: =====

a) Associato Allevatore, =====

b) Associato Sostenitore =====

c) Associato Onorario. =====


1. Associato allevatore può essere la persona fisica o giuridica, che risulti allevatore di almeno un puledro nato negli ultimi 3 (tre) anni, iscritto al registro del cavallo da sella italiano e che possiede una fattrice di proprietà iscritta come fattrice nel Libro Genealogico riconosciuto dalla Sella Italiano. =====

L' Associato allevatore ordinario ha il diritto di voto in assemblea se alla data della convocazione assembleare possiede i requisiti prescritti ed è in regola con il pagamento della relativa quota associativa. =====

2.L' Associato sostenitore è la persona fisica o giuridica che desidera sostenere l'associazione ed usufruire delle opportunità che questa può offrire. L' Associato sostenitore non ha diritto di voto ed è tenuto al versamento della relativa quota associativa. =====

3. L' Associato Onorario è la persona fisica o giuridica particolarmente meritevole che, su proposta del Consiglio Direttivo, viene così nominata dall'assemblea degli associati. L'associato Onorario non ha diritto di voto ed è esentato dal versamento della quota associativa. =====

Articolo 4) La quota associativa annua per gli Associati Allevatori comprende una quota annuale fissa più una quota annuale per ogni fattrice iscritta nel Registro. Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente i valori delle quote associative. =====



Ogni associato in regola con la quota associativa ha diritto a un voto in assemblea. =====

Articolo 5) Coloro che intendono far parte dell'associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare il presente statuto e dichiarando la consistenza dell'allevamento. Le richieste presentate si intendono automaticamente accettate se rispettano i criteri indicati nel Titolo II art. 3. Sarà cura del Segretario verificare il rispetto dei requisiti. =====

Il Consiglio Direttivo potrà proporre agli associati il versamento di quote e contributi straordinari per esigenze specifiche. Tali quote e contributi dovranno essere deliberati dall'assemblea. =====

Nell'eventualità che un associato ordinario non rinnovi l'associazione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, o comunque cessi a qualsiasi titolo di far parte dell'associazione e successivamente richieda la nuova iscrizione, sarà tenuto ad osservare tutte le norme previste per l'ingresso nell'associazione dei nuovi associati. =====

Il venire meno dei requisiti di appartenenza alle categoria di allevatore implica d'ufficio la perdita delle qualità di associato ordinario. =====

La perdita della qualità di associato può verificarsi, inoltre, per: =====

- a) dimissioni che devono essere comunicate tramite lettera raccomandata A/R al Consiglio Direttivo; =====
- b) mancato versamento entro il primo trimestre dell'anno delle quote associative di cui all'articolo 4; =====
- c) grave violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e inosservanza delle deliberazioni degli organi dell'associazione nonché per grave lesione degli interessi e del prestigio dell'associazione. =====

In tal caso, la perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. =====

E' fatto salvo il diritto dell'associato di ricorrere al consiglio dei probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione a mezzo lettera raccomandata A/R. =====

La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell'associazione nonché la irripetibilità dei contributi versati. =====

Il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni dell'avvertimento e della censura agli associati inadempienti o che con il loro comportamento abbiano leso il prestigio dell'associazione. =====

### TITOLO III - Organi dell'Associazione =====

Articolo 6) Gli organi dell'associazione sono: =====

1. Assemblea degli Associati =====
2. Consiglio Direttivo =====
3. Presidente =====

3. Collegio Sindacale =====

4. Collegio dei Proviviri =====

Tutte le cariche associative sono prestate gratuitamente, fatta eccezione per i componenti effettivi del Collegio Sindacale. =====

Capo 1. Assemblea =====

Articolo 7) L'assemblea ordinaria: =====

- approva i bilanci; =====

- nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri; =====

- delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno proposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, con esclusione delle materie di competenza dell'assemblea straordinaria. =====

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale. =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. =====

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti. =

Articolo 8) L'assemblea straordinaria delibera: =====

- sulle modifiche dello statuto; =====

- sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione nominandone i liquidatori, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio della stessa; =====


- revoca del Consiglio Direttivo. =====

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. =====

Articolo 9) L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione o comunque in Italia presso un'idonea struttura. =====

L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo almeno il cinquanta per cento dei consiglieri o dei sindaci se nominati o almeno un terzo degli associati ordinari. Nella domanda devono indicarsi gli argomenti da trattare. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o e-mail all'indirizzo indicato da parte dell'associato previa conferma da parte di quest'ultimo dell'avvenuta ricezione, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo



dell'adunanza anche in seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e da inviare agli associati, nel domicilio risultante dal libro degli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza stessa. =====

La seconda convocazione può avere luogo il medesimo giorno della prima. =====

L'avviso di convocazione deve essere comunicato anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. =====

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente. =====

Nell'ipotesi di cui al primo e al terzo capoverso dell'articolo 8, l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà indicare gli articoli dello statuto di cui si delibera la modificazione con il testo delle variazioni proposte. =====

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputerà regolarmente costituita quando sia presente la totalità degli associati e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale se nominato. =====

Articolo 10) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote a loro carico al momento della convocazione. =====

Ogni associato allevatore può farsi rappresentare in assemblea da altra persona fisica o giuridica munita di delega. =====

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta. La delega deve indicare le generalità dell'associato delegante e dell'associato delegato e l'assemblea per cui è conferita e alla stessa deve essere allegata copia del documento di identità del delegante. Tale delega deve essere consegnata al Presidente, prima dell'inizio dell'assemblea e successivamente conservata agli atti dell'associazione. =====

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee ed ha effetto sia per la prima che per la seconda convocazione. La stessa persona può essere delegata a rappresentare altri soci in assemblea con un massimo di n. 3 (tre) voti delegati (totale massimo voti 4 (quattro), compreso il proprio). =====

Articolo 11) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente o dal membro del consiglio di maggiore età. =====

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla persona indicata dal Presidente dell'assemblea. =====

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto palese e le relative modalità sono determinate di volta in volta dal Presidente dell'assemblea. Dello svolgimento delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. =====

Ca  
A  
D  
I  
P  
n  
c  
E  
D  
E  
n  
6  
a  
a  
t  
a  
l

Capo 2. Consiglio Direttivo =====

Articolo 12) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da consiglieri da 5 (cinque) a 9 (nove). I consiglieri restano in carica con il mandato del Presidente e sono rieleggibili, devono essere maggiorenni e non avere precedenti penali passati in giudicato. Il consigliere non può ricoprire cariche all'interno di altri Enti o associazioni analoghe, salvo mandato del Consiglio Direttivo. =====

Fatta eccezione per i membri del primo Consiglio Direttivo nominato in sede costituzione dell'associazione, almeno il 60% (sessanta per cento) dei Consiglieri eletti deve aver allevato almeno due soggetti con i seguenti requisiti: =====

a) Stallone approvato in Classe A in Italia o approvato in un Libro Genealogico straniero riconosciuto (vedi norme attuative); =====

b) Cavallo classificato nei primi 10 (dieci) posti nelle: =====

- Finale Circuito Salto in Libertà; =====

- Finale di un Circuito Nazionale o Campionato di Salto Ostacoli o Completo o Dressage riservato ai giovani cavalli di 4/5/6/7 anni, in Italia o all'estero; =====

- Categorie 145 (centoquarantacinque) di salto ostacoli o analoghe di completo o di dressage. =====

Articolo 13) I consiglieri devono essere eletti tra gli associati allevatori persone fisiche o persone fisiche legali rappresentanti se associati persone giuridiche. Ad essi possono essere rimborsate dall'associazione le spese, come previste delle norme attuative affrontate nell'interesse dell'associazione per incarico del Consiglio Direttivo. =====

In caso di dimissioni volontarie di un consigliere, per qualsiasi motivo, questo sarà sostituito con il primo dei non eletti nell'assemblea che ha proceduto alla nomina del consiglio in carica. Se non sono più presenti nella lista consiglieri non eletti, saranno i membri del consiglio direttivo restanti a decidere a maggioranza la sostituzione scegliendo tra uno degli iscritti soci allevatori. In questo caso, entro e non oltre i sette giorni successivi alla nomina, la maggioranza degli associati potrà esprimere il proprio dissenso alla nomina tramite consultazione in forma elettronica; nel frattempo il Consiglio così costituito potrà operare. =====

Articolo 14) In caso di dimissioni della maggioranza dei membri in carica del Consiglio, l'intero Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere subito convocata, a cura del Presidente del Collegio dei Sindaci se nominato, o dei Proviviri, l'Assemblea per le nuove nomine. =====

Articolo 15) Al Consiglio Direttivo sono affidate tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad eccezione soltanto di quelle che, per legge o per statuto,

sono di competenza dell'assemblea. =====

Sono particolari attribuzioni del Consiglio direttivo: =====

a) deliberare sull'esclusione degli associati nelle ipotesi previste dal presente statuto; =====

b) deliberare sull'istituzione ed il funzionamento degli uffici dell'associazione, nonché redigere il regolamento per la tenuta della contabilità; =====

c) assumere o licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico; =====

d) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa e il programma di attività da svolgere e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; =====

e) redigere i regolamenti tecnici allevatoriali e sportivi nonché proporre le modifiche al regolamento vigente, che costituisce l'insieme delle regole dettate per la disciplina dei rapporti della vita associativa ai sensi del presente statuto; =====

f) stabilire l'entità delle quote ordinarie e proporre quelle straordinarie all'assemblea nonché fissare il costo dei certificati e dei servizi offerti dall'associazione. =====

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori o Commissioni all'uopo designati nonché nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso. =====

Articolo 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o qualora venga richiesto dal 50% + 1 dei consiglieri, su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera, trasmessa per e-mail, o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. =====

Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale se nominato. =====

Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano, in modo virtuale, skype, o tramite whatsapp. =====

Il consiglio direttivo può invitare alle proprie riunioni anche altri soggetti di cui ritenga utile la presenza. =====

Articolo 17) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Ogni consigliere ha diritto ad un voto. =====

In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Delle deliberazioni del consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito registro sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario. Possono assistere alle adunanze, su invito del Presidente, anche persone estranee al Consiglio Direttivo. =====

La mancata partecipazione senza giustificato motivo, da parte di uno dei membri a due sedute consecutive o nell'anno solare del Consiglio direttivo importa automatica decadenza dalla carica ed il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione di un nuovo membro. =====

Articolo 18) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario anche permanente. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio =====

Direttivo e dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile. Nel caso di dimissioni volontarie del Presidente, per qualsiasi motivo, la sostituzione avviene con votazione a maggioranza tra i consiglieri in carica in quel momento nel direttivo. Il Presidente può essere sollevato dall'incarico per sfiducia quando lo richiedono la totalità dei consiglieri." =====

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni il Vice Presidente, od in sua assenza, il consigliere più anziano di età. =====

Il Segretario partecipa in via continuativa all'attività dell'associazione. =====

In particolare rientrano nelle sue competenze la disciplina del funzionamento della segreteria e l'aggiornamento e cura dell'Albo degli associati della Banca Dati, della pubblicazioni delle relazioni agli Associati. =====

Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Segretario specifici e determinati poteri per il disbrigo degli atti dell'associazione =====

### Capo 3 - Sindaci =====

Articolo 19) Nei casi previsti dalla legge o laddove l'assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato un collegio sindacale. =====

Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di legge. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti dovrà essere iscritto all'albo dei revisori dei conti. =====

Nell'ipotesi di ottenimento della personalità giuridica e qualora si utilizzino fondi pubblici, la nomina di un sindaco effettivo potrà essere riservata al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. =====

Articolo 20) Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza delle legge e dello statuto, accertare la

regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio ai libri e alle risultanze delle scritture contabili, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, accertare i beni di proprietà dell'associazione vistando il relativo inventario. =====

Delle operazioni del Collegio Sindacale viene redatto verbale su un apposito registro. Le eventuali sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il progetto di bilancio dovrà essere inviato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima della data fissata dall'assemblea che lo dovrà discutere. =====

Capo 4 - Collegio dei Proviviri =====

Articolo 21) Il collegio dei Proviviri è costituito da tre membri aventi i requisiti di legge tra i quali sarà eletto il Presidente; dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Esso è nominato dall'Assemblea. Nel caso di dimissioni volontarie, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del collegio dei Proviviri, la sostituzione avviene con votazione a maggioranza da parte del Consiglio Direttivo tra gli iscritti soci allevatori. =====

Articolo 22) Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e tra questi e l'Associazione, nell'Ambito delle attività dell'Associazione stessa, ivi incluse le impugnazioni delle sanzioni previste all'art. 5, è devoluta al Collegio dei Proviviri, il quale deciderà senza formalità e in modo inappellabile nel rispetto del principio del contraddittorio. =====

Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Proviviri ed a dare ad esso immediata esecuzione. =====

TITOLO IV - Patrimonio sociale - Bilancio =====

Articolo 23) Il patrimonio sociale è costituito: =====

- a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione e comunque versati per effetto di deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ai sensi degli art. 5 e 28 dello statuto; =====
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'assemblea destinerà alla costituzione di riserva; =====
- c) da eventuali lasciti e donazioni; =====
- d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. =====

L'associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio. =====

Articolo 24) Il fondo di esercizio è costituito: =====

- a) dai contributi associativi annuali; =====
- b) da eventuali contributi straordinari; =====
- c) da residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie non destinati alla costituzione di riserva; =
- d) da eventuali elargizioni o altri introiti o contributi straordinari; =====
- e) da eventuali contributi autorizzati e concessi dai

Ministeri, dalle Regioni e da altri enti pubblici e privati e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

f) dalle entrate per servizi resi agli associati: =====

g) dagli interessi sul patrimonio. =====

Articolo 25) L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. =====

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale se nominato. =====

Per la natura e la finalità dell'associazione l'esercizio non può dare luogo a utili ripartibili. Il bilancio consuntivo è trasmesso al Collegio Sindacale se nominato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ordinaria; deve essere depositato presso la sede dell'associazione e pubblicato sul sito web ufficiale dell'associazione ed inviato agli associati almeno quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria. =====

TITOLO V - Liquidazione e devoluzione del patrimonio =====

Articolo 26) Lo scioglimento dell'associazione e la sua messa in liquidazione sono deliberati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; l'assemblea provvede altresì alla nomina di liquidatori. ===

Articolo 27) La devoluzione del patrimonio avverrà, su delibera dell'assemblea straordinaria ai soci regolarmente iscritti al momento dello scioglimento, in proporzione ai voti posseduti. =====

TITOLO VI - Disposizioni finali =====

Articolo 28) Il domicilio degli associati, per quanto concerne con l'associazione si intende, con tutti gli effetti, quello risultante dal libro degli associati. =====

TITOLO VII - Norma transitoria =====

Articolo 29) E' dato mandato al Consiglio Direttivo di provvedere a tutto quanto necessario per verificare l'opportunità di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione. =====

E' inoltre dato mandato al Consiglio Direttivo di convocare entro due mesi l'Assemblea degli Associati oltre che per la nomina del Consiglio Direttivo anche al fine di: =====

- prevedere adeguata rappresentatività tra i componenti del Consiglio Direttivo delle varie realtà territoriali; =====

- introdurre la necessità del possesso di requisiti meritocratici per l'elezione di una percentuale di componenti del Consiglio Direttivo; =====

- inserire ulteriori regolamentazioni che si presentassero opportune o necessarie per la realizzazione degli scopi statutari. =====

Indi il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, dopo esauriente discussione =====

===== delibera: =====

1 - di riformulare lo statuto della Associazione in esatta ottemperanza di quanto letto dal Presidente in assemblea; ==

2 - di approvare il nuovo testo statutario che, composto di numero 29 articoli, è contenuto nel presente verbale; =====

5 - di delegare al Presidente =====

ad apportare al presente verbale ed allo statuto ivi contenuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente in sede di deposito del presente verbale. =====

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore =

=====

Il comparente, acquisita la relativa informativa, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, autorizza me notaio al trattamento dei dati personali per ogni finalità connessa alla conservazione, registrazione e trascrizione del presente atto. =====

Imposte e spese del presente atto, sue dipendenti e conseguenti, comprese quelle di eventuali atti integrativi, sono a carico della Associazione. =====

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto che viene da me letto al comparente che a mia domanda lo dichiara conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive in calce e firma a margine come per legge alle ore quindici e venti minuti =====

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura e completato a mano da me Notaio, occupa ventitre pagine e quanto sin qui della ventiquattresima di sei fogli. =====

f.to FABRIZIO CONTILLI =====


f.to MICHELE BIANCHI =====

Certifico io sottoscritto **dott. MICHELE BIANCHI**, Notaio in Roma, che la presente, composta di 3 (tre) fogli è copia conforme all'originale atto ai miei rogiti munito delle prescritte firme. =====

Si rilascia per uso di legge. =====

Roma, lì 20 luglio 2017 =====

=====



The image shows a handwritten signature in black ink, which is a cursive representation of the name 'Michele Bianchi'. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO MICHELE BIANCHI' around the perimeter and 'NOTAIO IN ROMA' at the top. In the center of the seal, there is a smaller circular emblem with a star and some illegible text. The signature and seal are positioned in the lower right corner of the document.